



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2011, proposto da:  
Laboratorio Analisi Chimiche A. Giusto - Servizi Ambiente Srl,  
rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Ferri, Giorgio Pinello, con  
domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo,  
3080/L;

***contro***

Servizi Idrici Sinistra Piave Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Diego  
Signor, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi  
dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;

***nei confronti di***

Innovazione Chimica Srl, Chelab Srl, Piave Servizi Srl; Leochimica  
Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Mauro, Luca

Masotti, con domicilio eletto presso Matteo Tasca in Venezia, San Marco, 2568;

*per l'annullamento*

del verbale unico di gara del 15.11.2011; della determinazione del direttore generale del 15.11.2011 di aggiudicazione definitiva dell'appalto a Leochimica s.r.l.; della comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006 n. 14649 prot. del 17.11.2011; di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Servizi Idrici Sinistra Piave Srl e di Leochimica Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti motivi di ricorso dedotti avverso l'ammissione alla gara della prima e della seconda classificata;

dato atto che la ricorrente, essendosi classificata al terzo posto, deve necessariamente vedere accolti entrambi gli ordini di censure rivolte nei riguardi delle concorrenti che la precedono nella graduatoria;

ciò premesso, ritiene il Collegio che le doglianze formulate avverso la

prima classificata ed affidataria del servizio siano destituite di fondamento;

infatti il bando non escludeva la possibilità di presentare anche offerte pari a zero euro e la duplice indicazione (numerica e letterale) aveva la funzione di chiarire eventuali incertezze, che nel caso di specie non si sono manifestate, dato che è inequivocabile la volontà della concorrente di offrire per talune voci del tariffario il prezzo di € 0 (indicato nella parte letterale con il segno convenzionale “ – “);

considerato altresì che in ordine alle offerte pari a 0, la giurisprudenza ha considerato ammissibili offerte in cui erano state indicate, come nel caso in esame, pari a 0 alcune voci di prezzo e non l'intera offerta economica;

che, diversamente, in altre ipotesi (cfr. C.d.S., V. n. 4626/2010) l'inammissibilità dell'offerta è stata determinata dalla formulazione di un'offerta economica mediante indicazione di tutti i prezzi da tariffario pari a 0, così di fatto rendendo l'offerta inaccettabile, riducendosi alla mera produzione del foglio intestato “tariffario”;

considerato che ciò non si è verificato nel caso in oggetto, ove solo alcune delle voci del tariffario sono state indicate dalla concorrente a prezzo 0;

ritenuto altresì che il controllo sull'anomalia dell'offerta così presentata non era obbligatorio per la stazione appaltante, trattandosi di gara nella quale sono state presentate meno di cinque offerte, e che la motivazione comunque espressa a sostegno della mancata

verifica appare coerente con la rilevata assimilabilità dei ribassi offerti dalle ditte in gara, oscillanti fra il 50% ed il 40%; ritenuta quindi l'infondatezza delle doglianze rivolte avverso la prima classificata e la conseguente carenza di interesse a coltivare le ulteriori censure dedotte nei riguardi della seconda classificata, il ricorso deve essere respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)